

n. /2022 R.G.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

*Sezione IV civile*

*fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni*

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.4.2023;

letti gli atti ed i documenti di causa;

vista l'istanza di sospensione formulata da parte di

art. 615, c. I, c.p.c.;

rilevato che

S.r.l. (*“per il tramite della propria mandataria e procuratrice*

*S.p.a. (...) in questa sede rappresentata da*

*S.p.a.”*) per mezzo di atto di precetto datato 4.4.2022 (portante il complessivo importo di € 362.476,24= oltre ai successivi interessi e spese) e notificato tanto ai debitori quanto al terzo proprietario

ha minacciato di espropriare *ex artt. 602 ss. c.p.c.* i beni oggi nella titolarità di quest'ultimo (*“quale trustee del “trust famiglia e del “trust*, per quanto detta qualifica – lo si annota sin d'ora – risulti sostanzialmente irrilevante; cfr. Cass. Civ., Sez. III, 27.1.2017, n. 2043) li meglio identificati e già gravati da ipoteca iscritta in data 6.8.2009 a garanzia del mutuo fondiario concesso in favore dei primi in data 5.8.2009 da parte di Banca.

rilevato in particolare che

ha dedotto di essere divenuta titolare

del credito nascente dal menzionato contratto di mutuo fondiario in forza di due successive operazioni di cessioni c.d. in blocco: la prima intervenuta fra Banca

*“come da*

*avvio di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 118 del 13.10.2015”*) e la seconda intervenuta per l'appunto fra S.r.l. e

S.r.l. (“in relazione alla quale è stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.12.2018, Foglio delle inserzioni n. 147 Parte Seconda”);

rilevato che gli opposenti, alle cui deduzioni si è associata la terza intervenuta S.r.l., costituitasi in giudizio quale assuntore del concordato fallimentare omologato nell’ambito della procedura fallimentare dichiarata a carico di in liquidazione, hanno contestato complessivamente:

- 1) la nullità del precetto, in sostanza, stante la mancata illustrazione della composizione e dei criteri impiegati da SPV S.r.l. per la determinazione del credito precettato, da ritenersi dunque illiquido;
- 2) la mancanza della prova che il credito precettato sia stato effettivamente interessato dalle cessioni in blocco intervenute fra S.r.l., prima, e fra S.r.l. e S.r.l., poi;
- 3) la nullità del mutuo datato 5.8.2009 per essere stato sostanzialmente erogato, seppure per il tramite di in favore di S.p.a., compagine già in situazione di crisi finanziaria, con conseguente esclusione del diritto alla ripetizione ex art. 2035 c.c.;

rilevato che, nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto delle istanze attoree;

rilevato invece che pur raggiunto da regolare notificazione (a seguito dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio pronunciata in data 14.3.2023) non ha svolto (quantomeno rispetto all’istanza di sospensione) alcuna deduzione;

rilevato che il primo motivo di opposizione formulato dagli opposenti non si prospetta quale risolutivo posto che, da un lato, alcuna norma prescrive quale elemento di validità formale dell’atto di precetto un’esposizione dei criteri di calcolo ovvero un’illustrazione della composizione del credito oggetto dell’intimazione (già comunque consacrato in un documento al quale l’ordinamento riconosce l’efficacia di titolo esecutivo) mentre dall’altro rispetto agli unici profili concretamente sottolineati dagli attori-opponenti parte opposta ha riversato in atti documentazione da cui è possibile desumere sia le regole di calcolo delle rate (cfr. contratto di mutuo con relativi allegati, ivi compreso, in particolare, il piano di ammortamento: si tratta peraltro di documenti prodotti anche da parte opponente) sia la circostanza per cui

alla data del 4.8.2011 risultavano già impagate, rispetto al mutuo del 5.8.2009, n. 18 rate (cfr. doc. n. 5 di parte opposta, prodotto in forma integrale da parte opposta in data 17.1.2023), sia, da ultimo, che la data del 11.12.2018 rappresenta la data di decorrenza dell'efficacia giuridica della c.d. cessione in blocco intervenuta fra

e S.r.l. (cfr. doc. n. 6 di parte opposta, senz'altro valutabile ai fini della corretta comprensione delle ragioni di credito di quest'ultima; cfr. cfr. Cass. Civ., Sez. II, 10.5.2022, n. 14705): in difetto di specifiche ulteriori contestazioni degli oppositori, il credito oggetto di intimazione si prospetta dunque come rispondente ai crismi di cui all'art. 474 c.p.c.;

ritenuto, quanto al secondo motivo di opposizione, che lo stesso invece si prospetta – allo stato – come non sguarnito di fondamento posto che se da un lato va condiviso

l'orientamento giurisprudenziale anche recentemente ribadito dalla Sezione I della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5617 del 28.2.2020 (a ragione della quale *“la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”), dall'altro lato non può omettersi di rilevare che:*

– nel caso in esame S.r.l. si reclama titolare di un credito nei confronti di e in forza di un doppio ordine di cessioni in blocco;

– nell'ambito dell'avviso relativo alla cessione intervenuta fra e

S.r.l. (cfr. doc. n. 6 di parte opposta, p. 4) in merito ai criteri di individuazione dei crediti ceduti (li individuati quali *“Criteri ”*) si prevede genericamente che detti crediti *“(a) sono relativi a crediti rispondenti ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte*

*Seconda, n. 118 del 13 ottobre 2015; (b) non erano ancora stati riscossi o pagati per intero ed erano ancora dovuti, in tutto o in parte, alle h. 23.59 del 28 febbraio 2018 ed erano ancora di proprietà di [redacted] alla Data di Cessione”, con un generico rinvio, dunque, al contenuto di una diversa (e necessariamente anteriore) pubblicazione;*

- nell’ambito dell’avviso relativo alla precedente cessione intervenuta fra [redacted] S.r.l. (cfr. doc. n. 7 di parte opposta, in particolare p. 17, relativo peraltro all’acquisto di crediti compiuto da [redacted] S.r.l. da ventisette diverse cedenti) i criteri relativi all’individuazione dei crediti acquistati da [redacted] (identificata quale cedente n. 10) non consentono, in sé considerati, di affermare “*senza lasciare incertezze od ombre di sorta*” che il credito relativo al contratto di mutuo datato 5.8.2009 sia stato effettivamente interessato dalla cessione, viepiù ove si evidenzi che da un lato, a quanto è dato intendere, il trasferimento di crediti lì pubblicizzato non ha riguardato (almeno espressamente) tutti i crediti già di [redacted] rispondenti ai “*criteri oggettivi*” (ed alle relative esclusioni) di cui al punto 10 nonché dall’altro che non è stata riversata in atti la “*lista notarizzata in data 11 settembre 2015 dal notaio [redacted] consultabile presso la sua sede (...) nonché presso la sede legale della relativa Banca Cedente*” ove i finanziamenti ceduti sono stati indicati;
- nell’ambito del descritto contesto di incertezza valenza risolutiva non può essere attribuita alla “dichiarazione” resa da parte di [redacted] (cfr. doc. n. 9 di parte opposta), trattandosi di uno scritto proveniente da un soggetto terzo munito al più di valenza indiziaria e che tuttavia, allo stato, in difetto di ulteriori elementi presuntivi, non pare poter assurgere al rango probatorio superiore, fermo che detta dichiarazione potrebbe assumere una qualche rilevanza (nei termini appena visti) soltanto in riferimento alla cessione intervenuta fra [redacted] S.r.l. e [redacted] S.r.l. e non già a quella intervenuta fra quest’ultima e Banca [redacted]
- da ultimo, anche la missiva prodotta da parte opposta quale documento n. 8 appare inidonea ad essere valutata quale risolutiva posto che nel corpo di detto scritto - non proveniente dalla parte - vengono comunque svolte diverse

contestazioni in ordine al credito di cui si discute (*“tutte le ragioni di credito asseritamente di titolarità di \_\_\_\_\_ sono puntualmente contestate dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_”*) onde appare difficile desumerne una “accettazione”, ad opera degli opposenti, dell’avvenuta cessione del credito in favore di \_\_\_\_\_ S.r.l. (fermo, inoltre, che la presenza della dicitura “COD. SOFF. \_\_\_\_\_ in entrambi i documenti nn. 8 e 9 di parte opposta non si prospetta comunque idonea a “risolvere” la questione relativa al perimetro della cessione intervenuta fra Banca \_\_\_\_\_ S.r.l.);

ritenuto dunque che alla luce del complesso materiale probatorio allo stato in atti l’istanza di sospensione formulata da parte di \_\_\_\_\_

può trovare accoglimento, con assorbimento, allo stato, di ogni ulteriore valutazione; rilevato, quanto all’ulteriore corso del procedimento, che vi è già udienza fissata per il 13.7.2023 nel fascicolo principale;

p.q.m.

accoglie l’istanza di sospensione formulata da \_\_\_\_\_ con definizione del presente sub-procedimento.

Si comunichi.

Brescia, 17 aprile 2023

Il Giudice  
Alessandro Pernigotto